*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 198

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** ROMA - Venerdì, 6 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1971, n. 535.

**Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Esso è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

*Attribuzioni*

« L'ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali ed internazionali, nonchè quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) elaborare e proporre, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonchè il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando le priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti. L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

L'ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonchè alla esecuzione di opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) concordare con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui compete la disciplina e la gestione del servizio ferroviario nell'ambito portuale, eventuali potenziamenti del servizio stesso;

7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero;

8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione della stazione marittima passeggeri;

9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

10) provvedere, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, e ferma restando la competenza attribuita all'autorità marittima dall'articolo 81 del codice della navigazione per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto:

*a*) alla ripartizione degli specchi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

*b*) alla destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

*c*) a stabilire, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 62 del regolamento del codice della navigazione (navigazione marittima) e previa regolamentazione da parte del comitato direttivo dell'ente, sentita l'autorità marittima, i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

*d*) al servizio delle zavorre;

*e*) all'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

12) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

14) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza della azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona;

16) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini d'istituto dell'ente.

Ai servizi marittimi di cui al n. 10) del presente articolo, l'ente provvede con personale del Corpo delle capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale — compreso il direttore generale — comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

---

LEGGE 22 luglio 1971, n. **536**.

**Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.**

*La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Art. 2.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.

All'onere di lire 145 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 121 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il ripetuto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI — RESTIVO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1971, n. **537**.

**Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 1921 — Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata . . . . . . . | L. | 180.000.000.000 |
| Capitolo n. 1985 — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. . . . . . . . | » | 20.000.000.000 |
| | L. | 200.000.000.000 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 109.* — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. 538.

**Prelevamento di L. 1.318.965.500 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.**

*Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.318.965.500 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.*

*Signor Presidente,*

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.318.965.500 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

*Ministero del tesoro:*

Fitto di locali (capitoli numeri 1093 e 1929) L. 151.468.000
(assegnazioni connesse all'aumento del canone dei locali affittati nel fabbricato di via del Tritone, 142, destinati ad uffici di Ministri e Sottosegretari di Stato senza portafoglio ed alla locazione di un immobile per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra)

Spese per l'organizzazione di convegni nazionali ed internazionali (cap. n. 1408) . » 20.000.000
(per provvedere all'organizzazione in Roma del 15° congresso dell'Istituto internazionale delle scienze amministrative)

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (cap. n. 1852) . L. 10.000.000
Spese di rappresentanza (capitolo n. 1912) » 4.000.000
» 14.000.000

(per indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

*Ministero delle finanze:*

Spese per il funzionamento della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » (cap. n. 1088) L. 40.000.000
(integrazione occorrente allo svolgimento di corsi di qualificazione e specializzazione programmati per funzionari delle amministrazioni provinciali delle tasse e delle imposte dirette, in vista dell'entrata in vigore della riforma tributaria)

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 1017) . . . . . . L. 3.000.000
Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. n. 1052) . . . . . . . » 15.000.000
» 18.000.000

(partecipazione di funzionari e di estranei all'Amministrazione dello Stato ad una commissione di studio sul funzionamento di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche per l'attuazione dei procedimenti connessi alla riforma tributaria)

*Ministero di grazia e giustizia:*

Manutenzione, riparazione e adattamento degli immobili e dei relativi impianti (capitolo n. 1164) . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000
(per provvedere alle riparazioni dei danni arrecati alle carceri nuove di Torino, durante la recente rivolta dei detenuti di quella casa di pena)

*Ministero degli affari esteri:*

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) L. 234.400.000
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni (cap. n. 1787) » 100.000.000
» 334.400.000

(per indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

*Ministero dei lavori pubblici:*

Spese per edifici pubblici statali (capitolo n. 5862) . . . . . . . . . . . . . . » 200.000.000
(per l'esecuzione di indifferibili lavori di consolidamento a Villa Madama)

*Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

Compensi speciali (capitolo n. 1783) . . . . . . . . . . . L. 3.700.000
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (cap. n. 1784) . . » 2.500.000
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 1785) . . . . . . . . » 1.000.000
Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. n. 1792) . . . . . . . » 1.400.000
Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi (cap. n. 1795) . . . . . » 30.000.000
» 38.600.000

(per la revisione dei prezzi di tutte le specialità medicinali nelle varie confezioni e presentazioni attualmente in commercio)

*Ministero del turismo e dello spettacolo:*

Fitto di locali (cap. n. 1095) . . . . . . » 2.497.500
(assegnazione connessa alla locazione di nuovi locali da destinare a custodia di macchine speciali e di mobili in buono stato d'uso)

L. 1.318.965.500

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui allo art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

*Il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, è autorizzato il prelevamento di lire 1.318.965.500 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

| | | |
|---|---|---|
| *Ministero del tesoro*: | | |
| Cap. n. 1093 — Fitto di locali . . | L. | 17.468.000 |
| Cap. n. 1408 — Spese per l'organizzazione di convegni, ecc. . . | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 1852 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . . . . | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 1912 — Spese di rappresentanza . . . . . . . | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 1929 — Fitto di locali, ecc. | » | 134.000.000 |
| *Ministero delle finanze*: | | |
| Cap. n. 1017 — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . . . | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 1052 — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni . . . . . . . . | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 1088 — Spese per il funzionamento della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni », ecc. . . | » | 40.000.000 |
| *Ministero di grazia e giustizia*: | | |
| Cap. n. 1164 — Manutenzione, ecc. degli immobili, ecc. . . . . . . | » | 500.000.000 |
| *Ministero degli affari esteri*: | | |
| Cap. n. 1621 — Spese riservate, ecc. . . . . . . . . . . . . . . | » | 234.400.000 |
| Cap. n. 1787 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. . . . . . . . . . . | » | 100.000.000 |
| *Ministero dei lavori pubblici*: | | |
| Cap. n. 5862 — Spese per edifici pubblici statali, ecc. . . . . . . | L. | 200.000.000 |
| *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*: | | |
| Cap. n. 1783 — Compensi speciali, ecc. . . . . . . . . . . . . | » | 3.700.000 |
| Cap. n. 1784 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale . . | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 1785 — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 1792 — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati e commissioni . . . . . . . | » | 1.400.000 |
| Cap. n. 1795 — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi . . . . . . . | » | 30.000.000 |
| *Ministero del turismo e dello spettacolo*: | | |
| Cap. n. 1095 — Fitto di locali . . | » | 2.497.500 |
| | L. | 1.318.965.500 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 108.* — CARUSO

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. 539.

**Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Napoli.**

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 4 novembre 1969, integrato con dichiarazione del 10 settembre 1970, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria delle Grazie in Napoli nelle circoscrizioni territoriali delle parrocchie limitrofe ed al trasferimento del beneficio curato nella chiesa dello stesso titolo, in rione De Gasperi in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 71.* — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1970.

**Riduzione della dotazione organica dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conseguenza del passaggio di personale alla regione Friuli-Venezia Giulia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti i decreti ministeriali segnati a fianco dei sottoelencati impiegati del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, del ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, del ruolo dei servizi contabili dell'agricoltura, del ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'agricoltura, del ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici centrali e periferici dell'agricoltura, nonchè del ruolo degli operai permanenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 278, con i quali è disposta la cessazione dal ruolo stesso dalla data accanto ad essi segnata, per passaggio in ruolo della regione Friuli-Venezia Giulia:

| | Data del decreto | Estremi di registrazione della Corte dei conti | Decorrenza |
|---|---|---|---|
| *Ispettori generali*: | | | |
| Faccin Giulio Cesare . | 28- 1-1968 | 31-12-1968 - 691/142 | 1-12-1967 |
| *Ispettori capi*: | | | |
| Angeli Angelo | 30- 1-1969 | 8-10-1970 - 840/ 65 | 16- 4-1968 |
| Perco Emo | 25-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/307 | 16- 4-1968 |
| Marchetti Romano . | 25-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/305 | 16- 4-1968 |
| Cragnolini G. Battista | 25-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/302 | 16- 4-1968 |
| Radillo Antonio . | 25-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/308 | 16- 4-1968 |
| Ambrosi Mario | 25-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/301 | 16- 4-1968 |
| Cadel Arturo Vittorio . | 25-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/302 | 16- 4-1968 |
| Bucco Fioravante | 25-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/303 | 16- 4-1968 |
| Marsi Andrea | 25-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/306 | 16- 4-1968 |
| Zorzut Danilo . | 30- 1-1969 | 8-10-1970 - 840/ 66 | 16- 4-1958 |
| *Ispettori superiori*: | | | |
| Colle Giuseppe | 26-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/370 | 16- 4-1968 |
| Tubaro Amelio | 25-11-1968 | 31-12-1969 - 760/162 | 16- 4-1968 |
| Pezzali Antonio | 30- 1-1969 | 8-10-1970 - 840/ 64 | 16- 4-1968 |
| Bissatini Felice | 26-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/309 | 16- 4-1968 |
| Marin Renato | 26-11-1968 | 31-12-1969 - 760/161 | 16- 4-1968 |
| Rollo Angelo | 26-11-1968 | 31-12-1969 - 760/163 | 16- 4-1968 |
| Bossi Curio | 26-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/311 | 16- 4-1968 |
| *Ispettori principali*: | | | |
| Gonan Giovanni | 6- 2-1970 | 1- 6-1970 - 803/216 | 9-10-1968 |
| Braidot Mario | 26-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/312 | 16- 4-1968 |
| Iacob Claudio | 31- 1-1969 | 2- 5-1970 - 794/136 | 16- 4-1968 |
| *Ispettori*: | | | |
| Qualizza Renato | 26-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/313 | 16- 4-1968 |
| Vecchio G. Battista | 26-11-1968 | 22- 6-1970 - 811/314 | 16- 4-1968 |

RUOLO TECNICO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AGRICOLTURA

| | Data del decreto | Estremi di registrazione della Corte dei conti | Decorrenza |
|---|---|---|---|
| Mosettig Italo . | 3- 3-1969 | 15- 8-1970 - 825/154 | 16- 4-1968 |
| Tagliaferro Italico . | 10-12-1968 | 1- 7-1969 - 726/225 | 16- 4-1968 |
| Lenarduzzi Remigio . | 10-12-1968 | 1- 7-1969 - 726/225 | 16- 4-1968 |
| Galanti Giovanni . | 10-12-1968 | 1- 7-1969 - 726/225 | 16- 4-1968 |
| Carini Pietro . . . . | 10-12-1968 | 1- 7-1969 - 726/225 | 16- 4-1968 |
| Peressini Gabriele . . | 10-12-1968 | 14- 8-1968 - 14/ 34 | 16- 4-1968 |
| Piacentini Piacentino . | 10-12-1968 | 14- 8-1968 - 14/ 34 | 16- 4-1968 |
| Della Rossa Marino . | 10-12-1968 | 14- 8-1968 - 14/ 34 | 16- 4-1968 |
| Scarpa Gastone . . . | 10-12-1968 | 14- 8-1968 - 14/ 34 | 16- 4-1968 |
| Muzzolini Glauco . . | 10-12-1968 | 14- 8-1968 - 14/ 34 | 16- 4-1968 |
| Pandolfo Rino . . . | 10-12-1968 | 14- 8-1968 - 14/ 34 | 16- 4-1968 |
| Zerilli Agostino . . . | 3- 3-1969 | 2- 7-1970 - 815/149 | 16- 4-1968 |
| Baracetti Augusto . . | 10-12-1968 | 1- 7-1969 - 7/226 | 16- 4-1968 |
| Cantoni Renato . . . | 10-12-1968 | 1- 7-1969 - 7/226 | 16- 4-1968 |
| Maschio Giuseppe . . | 10-12-1968 | 1- 7-1969 - 7/226 | 16- 4-1968 |
| Silli Benigno . . . . | 4- 7-1969 | 23-10-1969 - 746/219 | 16- 4-1968 |
| Masau Candido . . . | 10-12-1968 | 9- 8-1969 - 13/326 | 16- 4-1968 |
| Toniutti Adriano . . | 13-11-1968 | 15- 7-1969 - 728/356 | 1- 3-1968 |
| Caprini Roberto . . . | 25- 3-1970 | 2- 7-1970 - 815/143 | 16- 4-1968 |
| Bastiani Francesco . . | 21- 2-1969 | 11- 8-1969 - 733/326 | 16- 4-1968 |
| Lorenzini Adelindo . . | 21- 2-1969 | 11- 8-1969 - 733/326 | 16- 4-1968 |
| Toros Ferdinando . . | 24- 7-1968 | 10- 9-1968 - 15/ 76 | 16- 4-1968 |
| Fabris Eleonora . . . | 24- 7-1968 | 10- 9-1968 - 15/ 76 | 16- 4-1968 |
| Contento Claudio . . | 1- 3-1969 | 11- 8-1969 - 733/326 | 16- 4-1968 |
| De Simone Pasquale . | 8- 1-1969 | 1- 7-1969 - 726/229 | 16- 4-1968 |
| Urdich Edda n. Truant | 21- 2-1969 | 11- 8-1969 - 733/327 | 16- 4-1968 |

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

| | Data del decreto | Estremi di registrazione della Corte dei conti | Decorrenza |
|---|---|---|---|
| *Archivista capo*: | | | |
| Rasman Agostino . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| *1° archivista*: | | | |
| Iacob Augusta n. Colanzini | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Zvanut Giovanna . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Stasi Ornella n. Bosico | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Fonda Renata . . . . | 15-12-1968 | 15- 7-1969 - 728/354 | 16- 4-1968 |
| *Archivisti*: | | | |
| Bersani Guido . . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| De Marco Gastone . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Affatati Pieri Teresa . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Baloni ved. Pia n. Nemiz | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Santarossa Bruno . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Simoni Nerina Scabar | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Petricevich Giuseppina n. Pinzi | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Fasan Carlo . . . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Osoinich Nella n. Picherle | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Tercon Bozena . . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Feoli Ferdinando . . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Brumat Stefania . . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Missana Vittorio . . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Vovk Giuseppe . . . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Casati Maria . . . . | 14- 6-1968 | 23- 8-1968 - 14/230 | 16- 4-1968 |
| Cottignoli ved. Carolina n. Guida | 12-11-1969 | 1- 7-1969 - 726/223 | 16- 4-1968 |
| Romanelli Maria n. Irman | 12-11-1968 | 1- 7-1969 - 726/224 | 16- 4-1968 |
| Kandus Bruna n. Vladich | 12-11-1968 | 15- 7-1969 - 728/355 | 16- 4-1968 |
| Sbisà Sita . . . . . . | 10- 6-1969 | 11- 8-1969 - 733/328 | 16- 4-1968 |
| Temporini Adelchi . . | 30- 7-1969 | 4- 4-1970 - 782/347 | 16- 4-1968 |
| Totis Iolanda n. Krammer | 12-11-1968 | 11- 8-1969 - 733/307 | 16- 4-1968 |

| | Data del decreto | Estremi di registrazione della Corte dei conti | Decorrenza |
|---|---|---|---|
| **RUOLO CARRIERA AUSILIARIA PASSATI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA** | | | |
| Battigelli Angelo . . | 16-10-1969 | 12-12-1969 - 756/ 56 | 16- 4-1968 |
| Bonetti Guido . . | 14-10-1969 | 12-12-1969 - 756/ 50 | 16- 4-1968 |
| Fellini Luigi . | 16- 3-1970 | 1- 6-1970 - 803/211 | 16- 4-1968 |
| Hrovatin Danilo . . | 14-10-1969 | 12-12-1969 - 756/ 52 | 16- 4-1968 |
| Marzi Guglielmo . | 10- 2-1969 | 22- 9-1969 - 738/175 | 16- 4-1968 |
| Menossi Luigi . | 14-10-1969 | 12-12-1969 - 756/ 51 | 16- 4-1968 |
| Pistan Giuseppe . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/ 50 | 16- 4-1968 |
| **RUOLO OPERAI PERMANENTI PASSATI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA** | | | |
| Bertoz Olindo . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/240 | 16- 4-1968 |
| Cojutti Giuseppe . | 27- 4-1970 | 5- 8-1970 - 822/271 | 16- 4-1968 |
| Cornello Ermes | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/244 | 16- 4-1968 |
| Di Gaspero Umberto . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/248 | 16- 4-1968 |
| Di Gaspero Corrado . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/242 | 16- 4-1968 |
| Burì Vittorio | 10- 2-1969 | 24- 1-1970 - 763/251 | 16- 4-1968 |
| Fedel Elio . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/239 | 16- 4-1968 |
| Gregorat Aldo . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/241 | 16- 4-1968 |
| Lizzi Emilio | 14-11-1969 | 22-12-1969 - 756/541 | 16- 4-1968 |
| Novello Candido . | 24-10-1969 | 24- 1-1970 - 763/243 | 16- 4-1968 |
| Paolini Carlo | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/249 | 16- 4-1968 |
| Pavoni Elio . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/237 | 16- 4-1968 |
| Peresson Daniele . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/236 | 16- 4-1968 |
| Pizzoni Erasmo | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/246 | 16- 4-1968 |
| Prissinotti Risveglio | 27- 4-1970 | 5- 8-1970 - 822/273 | 16- 4-1968 |
| Rizzi Romildo . . | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/238 | 16- 4-1968 |
| Sala Battista | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/245 | 16- 4-1968 |
| Zorza Valentino | 24-11-1969 | 24- 1-1970 - 763/247 | 16- 4-1968 |

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

Ritenuto che le dotazioni organiche delle qualifiche iniziali dei predetti ruoli costituite rispettivamente con leggi 15 dicembre 1961, n. 1304; 13 maggio 1966, n. 303; decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318; 15 dicembre 1961, n. 1304, e 13 maggio 1966, n. 303; 13 maggio 1966, n. 303; 13 maggio 1966, n. 303; 15 dicembre 1961, n. 1304; decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, registrati alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 278, ed ammontanti ciascuna a numero 990, 752, 296, 658, 797 e 105, debbono essere ridotte di tante unità quanti sono stati i dipendenti transitati alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

1. La dotazione organica delle qualifiche di ispettore principale, ispettore e ispettore aggiunto del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, di cui alla tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, è ridotta da 990 a 967 posti;

2. La dotazione organica delle qualifiche di esperti, esperti aggiunti e vice esperti, del ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è ridotta da 752 a 734 posti;

3. La dotazione organica dei segretari contabili, contabili aggiunti e vice segretari contabili del ruolo dei servizi contabili dell'agricoltura di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, è ridotta da 296 a 288 posti;

4. La dotazione organica degli archivisti, applicati e applicati aggiunti del ruolo del personale esecutivo della agricoltura, di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, è ridotta da 658 a 632 posti;

5. La dotazione organica degli uscieri capi, degli uscieri e inservienti del ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'agricoltura di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è ridotta da 797 a 790 posti;

6. La dotazione organica degli operai comuni del ruolo dell'agricoltura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 278, è ridotta da 105 a 87 posti.

La riduzione dei posti ha effetto dalla cessazione degli occupanti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1970

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971*
*Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 187*

**(6950)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

**Ristrutturazione e nuove qualifiche dei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche iniziali dei sottoelencati ruoli del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, esistevano impiegati in soprannumero nella seguente misura:

ventuno unità nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto;

cinque unità nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto;

ottantacinque unità nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio della carriera esecutiva;

otto unità nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera esecutiva;

trentaquattro unità nella carriera ausiliaria;

Considerata la necessità di specificare le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, in applicazione dei citati decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1078;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, a decorrere dal 1° luglio 1970, le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, sono specificate nelle seguenti tabelle:

TABELLA I

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Direttore generale | 1 |
| Direttore centrale | 4 |
| Totale . . . | 5 |

CARRIERA DIRETTIVA

TABELLA II

*Ruolo del personale amministrativo*

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Ispettore generale | 8 |
| Ispettore capo | 13 |
| Ispettore principale, ispettore | 32 |
| Totale . . . | 53 |

TABELLA III

*Ruolo del personale tecnico*

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Ispettore generale | 4 |
| Ispettore capo | 5 |
| Ispettore principale, ispettore | 13 |
| Totale . . . | 22 |

TABELLA IV

*Ruolo degli ispettori di volo*

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Ispettore generale | 3 |
| Ispettore capo | 4 |
| Ispettore principale | 4 |
| Totale . . . | 11 |

TABELLA V

*Ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo*

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Ispettore generale | 2 |
| Ispettore capo | 2 |
| Ispettore principale, ispettore | 8 |
| Totale . . . | 12 |

TABELLA VI

*Ruolo dei direttori di aeroporto*

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Direttore superiore | 2 |
| Direttore capo | 4 |
| Direttore principale, direttore | 34 |
| Totale . . . | 40 |

CARRIERA DI CONCETTO

TABELLA VII

*Ruolo del personale amministrativo*

| Qualifica | Posti in organico | Posti in aumento |
|---|---|---|
| Segretario capo | 3 | 3 |
| Segretario principale | 14 | 9 |
| Segretario | 13 | |
| Totale . . . | 30 | |

TABELLA VIII

*Ruolo del personale tecnico*

| Qualifica | Posti in organico | Posti in aumento |
|---|---|---|
| Segretario tecnico capo | 2 | 1 |
| Segretario tecnico principale | 7 | 2 |
| Segretario tecnico | 7 | |
| Totale . . . | 16 | |

CARRIERA ESECUTIVA

TABELLA IX

*Ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio*

| Qualifica | Posti in organico | Posti in aumento |
|---|---|---|
| Coadiutore superiore | 15 (*) | 10 |
| Coadiutore principale | 57 | 38 |
| Coadiutore | 56 | |
| Totale . . . | 128 | |

(*) Ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

TABELLA X

*Ruolo degli assistenti tecnici*

| Qualifica | Posti in organico | Posti in aumento |
|---|---|---|
| Coadiutore tecnico superiore | 2 | 1 |
| Coadiutore tecnico principale | 9 | 4 |
| Coadiutore | 8 | |
| Totale | 19 | |

TABELLA XI

CARRIERA AUSILIARIA

| Qualifica | Posti in organico | Posti in aumento |
|---|---|---|
| Commesso capo | 5 | 11 |
| Commesso | 10 | |
| Totale | 15 | |

TABELLA XII

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO

| Categoria | Numero dei posti |
|---|---|
| Capo operaio | 20 |
| Operaio specializzato | 138 |
| Operaio qualificato | 94 |
| Operaio comune | 63 |
| Totale | 315 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
VIGLIANESI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro*
*per la riforma della pubblica amministrazione*
GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971*
*Registro n. 4 bilancio Trasporti, foglio n. 106*

**(6978)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

**Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1970 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Considerato che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti prevede di investire nel suddetto esercizio fondi disponibili per lire 2.350.000.000 (duemiliarditrecentocinquantamilioni) di cui lire 800.000.000 (ottocentomilioni) da impiegare nell'acquisto di beni immobili;

Viste le note del Ministero del tesoro, del 23 gennaio 1970, n. 100065 e dell'8 settembre 1970, n. 160238;

Visti i telegrammi del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 12 febbraio 1970, numero 3/290 e del 15 settembre 1970, n. 3/3885;

Ritenuto che la richiesta della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dello art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

**(6971)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

**Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1970 presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana;

Considerato che il fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana prevede di investire nel suddetto esercizio fondi disponibili per lire 1.697.000.000 (unmiliardoseicentonovantasettemilioni) di cui lire 1.000.000.000 (unmiliardo) da impiegare nello acquisto di beni immobili e in opere di risanamento di uno stabile di proprietà;

Viste le note del Ministero del tesoro del 23 gennaio 1970, n. 184145 e del 14 settembre 1970, n. 148218;

Visti il telegramma e la lettera del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 12 febbraio 1970, n. 3/293 e del 7 luglio 1970, n. 3/2900;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dal fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

(6970)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 28/12467 del 6 giugno 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Alpepiana », dell'estesa di km. 11 + 950, con inizio sulla strada provinciale Rezzoaglio-Boschi e termine al confine della provincia di Piacenza;

Visto il voto n. 1014 del 23 ottobre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di « Alpepiana », dell'estesa di km. 11 + 950 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1971

*Il Ministro*: LAURICELLA

(6911)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 13 aprile 1970, n. 205, con il quale l'amministrazione provinciale di Catania ha proposto richiesta di provincializzazione della strada vicinale « Santuzza » che collega la strada provinciale n. 28/I per le contrade Santuzza e Campana all'innesto sulla strada statale n. 385 in prossimità del km. 18+600, della lunghezza di km. 2+550 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 16 febbraio 1971, n. 240, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada vicinale « Santuzza » dell'estesa di km. 2+550.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

*Il Ministro*: LAURICELLA

(6994)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

**Limitazione dell'uso del fucile subacqueo per la pesca nel lago d'Iseo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1969, con il quale è stato stabilito, all'art. 7 lettera *O*) che la pesca con il fucile subacqueo può essere esercitata limitatamente ai tratti di sponde lacuali compresi: per la provincia di Bergamo, dal ristorante Grè in comune di Castro fino alla località Zù in comune di riva di Solto; per la provincia di Brescia, dal porto di Garzano al porto di Siviano in comune di Monte Isola (tratto a nord dell'isola omonima).

Vista la proposta formulata dalla commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne della provincia di Bergamo nella riunione del giorno 25 febbraio 1971, intesa ad ottenere la modifica della menzionata lettera *O*) in quanto la predetta zona, per la provincia di Bergamo, si è dimostrata pericolosa alla attività subacquea;

Visti i pareri favorevoli delle amministrazioni provinciali interessate e dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta e di prescrivere anche ulteriori limitazioni per l'esercizio dell'attività subacquea, analogamente a quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 (concernente la disciplina della pesca marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Decreta:

La lettera *O*) dell'art. 7 del decreto 20 giugno 1969, indicato nelle premesse è sostituita dalla presente:

*O*) E' consentita la pesca col fucile subacqueo nel lago d'Iseo, limitatamente ai tratti di sponde compresi:

*Per la provincia di Bergamo*, dalla chiesetta di S. Rocco, sita in comune di Predore fino alla stazione dei carabinieri di Tavernola e per una profondità massima di m. 100 verso il lago, con la sola eccezione del tratto antistante la galleria delimitata dalle progressive chilometriche 16,750/17,600 della strada statale n. 469 ivi esistente.

*Per la provincia di Brescia*, dal porto di Garzano al porto di Siviano, in comune di Monte Isola (tratto a nord dell'isola omonima).

Le suddette zone verranno delimitate con boe di segnalazione e la pesca dovrà essere esercitata in apnea. Il fucile subacqueo può essere usato soltanto dai maggiori di 16 anni e deve essere tenuto in posizione di armamento soltanto in immersione. Il pescatore subacqueo durante l'immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante portante una bandiera rossa ben visibile.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 luglio 1971

p. *Il Ministro*: TORTORA

(6976)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

**Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo centro intercompartimentale della Azienda di Stato per i servizi telefonici in Napoli, da eseguire sul comparto edificatorio n. 32, denominato « Ricostruzione Palazzo degli Armieri » e compreso tra il vico Spezieria Vecchia, via Carlo Troia e il lato della nuova via Marittima, parte del piano di ricostruzione dei quartieri Porto Mercato ed adiacenze.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 33 della legge n. 325 del 12 marzo 1968;

Considerato che nel programma di potenziamento della rete telefonica nazionale ed internazionale è prevista la realizzazione di un nuovo centro intercompartimentale a Napoli, in grado di soddisfare le necessità del servizio telefonico pubblico direttamente gestito dallo Stato;

Constatato l'esito negativo delle indagini condotte presso l'intendenza di finanza, l'ufficio tecnico erariale e l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Napoli circa la disponibilità di aree demaniali;

Constatato che esito egualmente negativo hanno avuto gli accertamenti effettuati per il reperimento di aree di proprietà del comune di Napoli;

Visto che l'unica soluzione tecnicamente possibile, in rapporto alle prescrizioni del vigente piano regolatore della città e tenuto conto del perimetro urbano utile per realizzare il previsto edificio del nuovo centro sopradescritto, è risultata quella di procedere alla acquisizione, lungo la via Marittima, di uno o più comparti per i quali risulti già emessa delibera di riconoscimento da parte del comune;

Considerato che fra i vari comparti presi in esame, quello edificatorio n. 32 denominato « Ricostruzione Palazzo degli Armieri » e delimitato tra il vico Spezieria Vecchia, via Carlo Troia e il lato della nuova via Marittima, facente parte del piano di ricostruzione dei quartieri Porto Mercato e adiacenze, risulta tecnicamente più idoneo per soddisfare le esigenze relative alla installazione degli impianti terminali delle arterie in cavo e in ponte radio, nonchè degli equipaggiamenti di commutazione, che assumono carattere prioritario rispetto alle rimanenti opere del progettato centro intercompartimentale;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dall'A.S.S.T.;

Considerata la necessità degli impianti e ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità delle opere in rapporto alle inderogabili esigenze di sviluppo del servizio telefonico, connesse all'incremento del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione P.T.;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi alla realizzazione del nuovo centro intercompartimentale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in Napoli, da eseguire sul comparto edificatorio n. 32, denominato « Ricostruzione Palazzo degli Armieri » e compreso tra il vico Spezieria Vecchia, via Carlo Troia e il lato della nuova via Marittima, parte del piano di ricostruzione dei quartieri Porto Mercato ed adiacenze.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire e ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono il 30 luglio 1971 ed il 29 luglio 1974.

Roma, addì 29 luglio 1971

*Il Ministro*: BOSCO

(7431)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Serge April, vice console presso la sezione consolare dell'ambasciata del Canadà a Roma.

(6964)

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Nazareth Avendano de Incera, console onorario presso il consolato generale onorario di Costa Rica a Milano.

(6965)

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al dott. ing. Gaetano Giugliano, console onorario, titolare del consolato onorario di San Marino a Napoli.

(6966)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 14 luglio 1971, pag. 4326, nella parte relativa al trasferimento del notaio Podio Maurizio, dove è scritto: « . . . residente nel comune di Monte Canavese . . . » leggasi: « . . . residente nel comune di Ponte Canavese . . . ».

(7154)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bondeno

Con decreto 25 marzo 1971, n. 726 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bondeno (Ferrara), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 162, mappali 18 (mq. 9930); 31 (mq. 5720); 9 (mq. 920); 10 (mq. 4800); 19 (mq. 3880); 32 (mq. 680); 39 (mq. 440) e 67 (mq. 480) e complessivamente di mq. 26.850 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 30 maggio 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7003)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Gian Franco Pedulli, nato a Decamerè (Africa orientale) il 28 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica industriale conseguito presso l'Università di Bologna il 17 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7168)

Il dott. Giorgio Agradi, nato a Milano il 1° luglio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pavia il 24 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7169)

Il dott. Luigi Russo Spena, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 4 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Napoli il 15 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7171)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona a modificare il regolamento della dipendente scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 900.8.II.3/1 in data 4 luglio 1971 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona è autorizzata a modificare il regolamento della dipendente scuola convitto per infermiere professionali, aumentando di otto elementi la pianta organica del personale della scuola medesima.

(7004)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1971, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.753.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7247)

### Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1971, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.065.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7248)

### Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1971, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 420.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7249)

### Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1971, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7250)

### Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 89.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7251)

### Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7252)

### Riconoscimento di giocattolo pirico denominato « Sibil-Bum »

L'artificio denominato « Sibil-Bum » del diametro di mm. 15 ed alto mm. 40, fabbricato dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Lanciano, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria *V*, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7006)

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1971, registro n. 18, foglio n. 314, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 marzo 1967 dall'ing. Attilio Saccà, domiciliato a Palermo, via Onorato, 5, perchè rivolto contro un atto (nota ministeriale 24 agosto 1966) meramente confermativo di altro precedente (nota ministeriale 20 marzo 1965) non impugnato in termini.

(7005)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### 476° elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 27 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 12, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgara », in comune di Castrocaro e Terra del Sole, provincia di Forlì, della quale è titolare in base al decreto ministeriale 10 settembre 1935 il sig. Michele Savelli, è trasferita ed intestata a parti uguali, a decorrere dal 21 agosto 1968, alle di lui figlie Maria, Francesca, Wanda, Giovanna e Gigliola Savelli, rappresentate dalla signora Savelli Francesca, domiciliata in comune di Castrocaro e Terra del Sole, provincia di Forlì.

Decreto ministeriale 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale l'area della concessione di anidride carbonica denominata « Acqua rossa », sita in territorio dei comuni di Viterbo e di Vitorchiano, provincia di Viterbo, di cui è titolare, in base al decreto ministeriale di rinnovo 12 ottobre 1963 e fino a tutto il 27 luglio 1992 compreso, la S.A.M.A.C. - Società azionaria miniere anidride carbonica, con sede in Roma, e ridotta, a decorrere dal 2 aprile 1971, da Ha. 701.79.40 ad Ha. 226.66.75.

Decreto ministeriale 6 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 58, con il quale:

*a*) le concessioni minerarie « Selvena » e « Cellena Cortevecchia » trasferite alla Società Monte Amiata con decreti ministeriali in data 19 aprile 1935, cessano dallo stato di perpetuità, a decorrere dalla data del 6 aprile 1971;

*b*) alla S.p.a. Monte Amiata - Società mineraria per azioni, con sede in Roma, è rilasciata la concessione del giacimento di mercurio nella località « Selvena », in territorio dei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna, Castell'Azzara, Semproniano e Sorano, in provincia di Grosseto, per la durata di anni novantanove, a decorrere dalla data del 6 aprile 1971;

*c*) l'area della concessione ha un'estensione di Ha. 6.261, comprendente la superficie delle ex concessioni perpetue « Selvena » e « Cellena Cortevecchia », nonchè una zona con esse confinante.

Decreto ministeriale 7 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 362, con il quale al sig. Paolo Ciannelli, residente in Forio d'Ischia, provincia di Napoli, è accordata l'estensione alle acque termo-minerali dell'oggetto della concessione per l'utilizzazione delle emanazioni naturali di vapore denominata « Stufe di San Lorenzo », in comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli, di cui è titolare lo stesso sig. Paolo Ciannelli in base al decreto ministeriale 22 maggio 1964, ferma restando la validità del predetto titolo minerario fino al 19 agosto 1997 compreso.

Decreto ministeriale 7 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 363, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della I.M.I. - Industria mineraria italiana - del rag. C. Fabi, con sede in Milano, alla concessione del giacimento di talco, denominata « Ponte e Ganda » sita in territorio dei comuni di Lanzada e di Chiesa Valmalenco, provincia di Sondrio.

Decreto ministeriale 7 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 364, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale in località denominata « Rigati », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, di cui sono titolari in base al decreto ministeriale 14 ottobre 1967 i signori Albertin Luciano e Albertin Antonio, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 7 aprile 1971, ai signori Tognon Giuseppe e Tognon Paolo, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 59, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente dei Rovani », sita in comune di Piuro, provincia di Sondrio, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 16 marzo 1970, la società DE.BI. - Derivati biologici - S.p.a., è intestata a decorrere dal 2 dicembre 1970, alla società « Fonti acque minerali S.p.a. » con sede in Milano.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 281, con il quale al sig. Nicola Meleleo fu Leonardo, residente in Corigliano d'Otranto, provincia di Lecce, è rilasciata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Madonnina », in territorio del comune di Corigliano d'Otranto, provincia di Lecce.

Decreto ministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 61, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Aurosina », sita in comune di Piuro, provincia di Sondrio, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 16 marzo 1970 la società DE.BI. - Derivati biologici - S.p.a., è intestata, a decorrere dal 2 dicembre 1970, alla società « Fonti acque minerali S.p.a. », con sede in Milano.

Decreto ministeriale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 339, con il quale gli eredi od aventi causa del defunto sig. Attilio Rosapepe — cointestatario insieme al fratello Raffaele in base al decreto ministeriale 27 febbraio 1931 della concessione perpetua della sorgente di acqua minerale deno-

minata « Acqua Cantani », sita in comune di Contursi, provincia di Salerno — sono decaduti da ogni diritto sulla concessione stessa, a decorrere dalla data dell'11 maggio 1971.

Per effetto della decadenza predetta, la concessione — accordata originariamente in perpetuo col decreto ministeriale 27 febbraio 1931 ai « condomini rappresentati dal sig. Raffaele Rosapepe » e che, con il decesso di quest'ultimo, è stata rappresentata di fatto, dal 2 febbraio 1968, dall'avv. Giacomo Rosapepe — è interamente intestata, a decorrere dalla data dello 11 maggio 1971, all'avv. Giacomo Rosapepe, residente in Roma.

Decreto ministeriale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 343, con il quale i signori Gabriella, Antonio, Adriana ed il minore Massimo Tosti fu Mario (quest'ultimo rappresentato dalla propria madre Giuseppina Santini), aventi causa sulla eredità del defunto Antonio Tosti fu Carmine, contitolare della concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Terme di Antrodoco », in comune di Antrodoco, provincia di Rieti, sono dichiarati decaduti, a decorrere dalla data dell'11 maggio 1971, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Per effetto della decadenza predetta, la concessione è intestata, a decorrere dalla data dell'11 maggio 1971, per la metà al sig. Gino Caponecchia e per l'altra metà, a parti uguali, ai figli del defunto contitolare Antonio Tosti signori Umberto Tosti e Angela Tosti coniugata Caponecchia, rappresentati dal sig. Gino Caponecchia, residente in Roma.

Decreto ministeriale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 345, con il quale la concessione mineraria per silicati idrati di alluminio e per caolino, sita in località denominata « Bocca Grande », del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata « mortis causa », a decorrere dal 5 ottobre 1966, per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante, al dott. Sebastiano De Luca ed alla signora Felicina De Luca maritata Di Salvo, rappresentati entrambi dal dott. Eugenio De Luca, domiciliato a Pozzuoli, provincia di Napoli.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 7 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 17 giugno 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 154, con il quale alla società a r. l. Italiana cave con sede in Milano, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Mezzate » del comune di Peschiera Borromeo, provincia di Milano, contenuto nei mappali 5 e 6.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 17 giugno 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 155, con il quale alla ditta Natale Mario, con sede in Vigevano, provincia di Pavia, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del provvedimento stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Polveriera » del comune di Vigevano, provincia di Pavia, contenuto nelle porzioni dei mappali 46 e 307.

**(6979)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1971 al 30 aprile 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame)**

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo in lire italiane per kg salvo diversa indicazione: Prelievo | Supplemento prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | Volatili vivi da cortile: | | |
| | 01 | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi denominati « pulcini » . . . | 13,10 (per numero) | zero |
| | | B. altri: | | |
| | 04 | I. galli, galline e polli . . . . . . . . . . . . . . | 56,45 | zero |
| | 07 | II. anatre . . . . . . . . . . . . . . | 75,05 | zero |
| | 11 | III. oche . . . . . . . . . . . . . . | 62,95 | zero |
| | 14 | IV. tacchini . . . . . . . . . . . . . . | 70,40 | zero |
| | 17 | V. faraone . . . . . . . . . . . . . . | 98,20 | zero |
| 02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | | |
| | | A. volatili interi: | | |
| | | I. galli, galline e polli: | | |
| | 01 | a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » . . . . . . . . . . . . . . | 67,95 | 85,30 (*c*) |
| | 04 | b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » . . . . . | 80,60 | 85,30 (*c*) |
| | 07 | c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » . . . . . . . | 86,75 | 85,30 (*c*) (*i*) |
| | | II. anatre: | | |
| | 11 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » . . . . . . . . | 88,45 | zero |
| | 14 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » . . . . | 107,25 | 34,40 (*d*) |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo in lire italiane per kg salvo diversa indicazione: Prelievo | Supplemento prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 02.02 (segue) | | III. oche: | | |
| | 17 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %» | 89,90 | zero |
| | 21 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %» | 89,45 | zero |
| | 24 | IV. tacchini | 100,50 | 16,85 (c) (e) (i) |
| | 27 | V. faraone | 140,25 | zero |
| | | B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | | |
| | 31 | I. disossate | 202,05 | zero (f) |
| | | II. non disossate: | | |
| | | a. metà o quarti: | | |
| | 34 | 1. di galli, galline e polli | 86,75 | 85,30 (i) |
| | 37 | 2. di anatre | 107,25 | 34,40 |
| | 41 | 3. di oche | 89,45 | zero |
| | 44 | 4. di tacchini | 100,50 | zero |
| | 47 | 5. di faraone | 140,25 | zero |
| | 51 | b. ali intere, anche senza la punta | 67,40 | zero |
| | 54 | c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali | 46,60 | 78,10 |
| | | d. petti e pezzi di petti: | | |
| | 57 | 1. di oche | 147,60 | zero |
| | 61 | 2. di tacchini | 165,80 | zero |
| | 64 | 3. di altri volatili | 133,10 | zero |
| | | e. cosce e pezzi di cosce: | | |
| | 67 | 1. di oche | 129,70 | zero |
| | | 2. di tacchini: | | |
| | 71 | aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi | 80,40 | zero (g) |
| | 74 | bb. altri | 145,75 | zero (h) |
| | 77 | 3. di altri volatili | 116,95 | zero |
| | 81 | f. altre | 202,05 | zero |
| | 84 | C. frattaglie | 46,60 | zero |
| 02.03 | | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | | |
| | 01 | A. fegati grassi di oca o di anatra | 719,00 (a) | zero |
| | 04 | B. altri | 119,20 (a) | zero |
| 02.05-C | 11 | Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato | 124,40 | zero |
| 15.01-B | 07 | Grasso di volatili, pressato o fuso | 124,40 (a) | zero |
| 16.02-B -I | | Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili: | | |
| | 14 | a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (b) | 259,10 (a) | zero |
| | 17 | b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (b) | 155,45 (a) | zero |
| | 21 | c. altre | 103,60 (a) | zero |

(a) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(b) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(d) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Romania.
(e) Ai prodotti originari dall'Ungheria o dalla Jugoslavia, per il periodo dal 1° febbraio 1971 al 14 marzo 1971, si applica un supplemento di prelievo di lire 85,30.
(f) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 85,30 per il periodo dal 15 febbraio 1971 al 24 aprile 1971 e di lire 102,50 per il periodo dal 25 aprile 1971 al 30 aprile 1971.
(g) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 34,40 per il periodo dal 1° febbraio 1971 al 24 aprile 1971 e di lire 51,25 per il periodo dal 25 aprile 1971 al 30 aprile 1971.
(h) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 275,00 e di lire 312,50 per il periodo dal 25 aprile 1971 al 30 aprile 1971.
(i) A decorrere dal 15 marzo 1971 ai prodotti originari dall'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90.

(5644)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Dazi specifici applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 1° febbraio 1971 al 30 aprile 1971, in lire italiane per chilogramma.**

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Dazio specifico | Supplemento dazio |
|---|---|---|---|---|
| ex 35.02 | | Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana): | | |
| | 04 | - essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) | 314,20 | zero |
| | 07 | - altre | 43,90 | 62,50 (a) |

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

**(5914)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 maggio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 887/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u. c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | |
| | D. altri zuccheri e sciroppi: | |
| | I. sciroppo di saccarosio | 0,1087 |
| | II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) | 0,1087 |
| | III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio | 0,1087 |
| | IV. non nominati: | |
| | ex a. zuccheri, escluso il sorbosio | 0,1087 |
| | b. sciroppi | 0,1087 |
| | E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale | 0,1087 |
| | F. zuccheri e melassi, caramellati: | |
| | ex I. zuccheri della voce 17.01 | 0,1087 |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: | |
| | C. altri: | |
| | I. zuccheri | 0,1087 |
| | II. sciroppi | 0,1087 |
| | | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) |
| 17.03 | Melassi, anche decolorati | zero |

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73% del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

**(5916)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5 % (1935) | 160146 (usufrutto) | Scicli Rosario, Maria, Adelaide ed Ersilia Maria fu Pierino minori sotto la patria potestà della madre Renda Salvatrice fu Pietro, vedova di Scicli Pierino, domiciliata in Valguarnera Caropepe (Enna). *Annotazione*: proviene da reimpiego e l'usufrutto vitalizio spetta a Renda Salvatrice fu Pietro, vedova di Scicli Pierino, domiciliata a Valguarnera Caropepe (Enna) g.ta D.to 4 gennaio 1939 del pretore di Piazza Armerina . . . | 13.400 |

(7072) Roma, addì 21 luglio 1971

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

### Corso dei cambi del 4 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . . . | 622,70 | 622,70 | 621,30 | 622,70 | 622 — | 622 — | 622,25 | 622,70 | 622,70 | 623,20 |
| Dollaro canadese . | 611,30 | 611,30 | 611 — | 611,30 | 610,40 | 617,25 | 610,90 | 611,30 | 611,30 | 611,50 |
| Franco svizzero . | 153,08 | 153,08 | 153,15 | 153,08 | 152,75 | 152,05 | 153,25 | 153,08 | 153,08 | 152,45 |
| Corona danese . | 83,015 | 83,015 | 83,10 | 83,015 | 82,90 | 82,90 | 83 — | 83,015 | 83,01 | 83,10 |
| Corona norvegese . | 87,655 | 87,655 | 87,60 | 87,655 | 87,60 | 87,55 | 87,63 | 87,655 | 87,65 | 87,70 |
| Corona svedese . | 120,70 | 120,70 | 120,60 | 120,70 | 120,60 | 120,40 | 120,65 | 120,70 | 120,70 | 120,78 |
| Fiorino olandese | 175,85 | 175,85 | 175,70 | 175,85 | 175,40 | 175,08 | 175,65 | 175,85 | 175,85 | 175,65 |
| Franco belga . | 12,5485 | 12,5485 | 12,5575 | 12,5485 | 12,54 | 12,54 | 12,545 | 12,5485 | 12,54 | 12,55 |
| Franco francese . . | 112,99 | 112,99 | 113,06 | 112,99 | 112,90 | 112,78 | 112,92 | 112,99 | 112,99 | 113,04 |
| Lira sterlina . . | 1506,20 | 1506,20 | 1506,50 | 1506,20 | 1503,50 | 1504,45 | 1505,50 | 1506,20 | 1506,20 | 1506,85 |
| Marco germanico . . | 180,30 | 180,30 | 180,18 | 180,30 | 180 — | 176,20 | 180,27 | 180,30 | 180,30 | 180,13 |
| Scellino austriaco . | 24,9790 | 24,9790 | 24,99 | 24,9790 | 25 — | 24,90 | 24,97 | 24,9790 | 24,97 | 25 — |
| Escudo portoghese . | 21,895 | 21,895 | 21,89 | 21,895 | 21,90 | 21,85 | 21,86 | 21,895 | 21,89 | 21,88 |
| Peseta spagnola . . | 8,9635 | 8,9635 | 8,97 | 8,9635 | 8,95 | 8,94 | 8,96 | 8,9635 | 8,96 | 8,96 |

### Media dei titoli del 4 agosto 1971

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . . . . . . . . | 91,70 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . . . | 98,925 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) . . . . . | 83,575 |
| » 5 % (Ricostruzione) . . . . . | 90,725 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) . . | 91,80 |
| » 5 % (Città di Trieste) . | 91,75 |
| » 5 % (Beni esteri) . | 89,20 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . | 88,55 |
| » 5,50 % » » 1968-83 . | 88,50 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 93,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . | 97,925 |
| » » » 5,50 % 1976 . . | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . . . . | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1977 . . . . | 99,775 |
| » » » 5,50 % 1978 . . . . | 94,425 |
| » » » 5,50 % 1979 . . . . | 99,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . . | 98,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) . . | 96,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) . | 94,025 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 94,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . . | 93,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 93,525 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . . | 99,975 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) . . | 97,025 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 4 agosto 1971

| | |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . | 622,475 |
| Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . | 611,10 |
| Franco svizzero . . . . . . . . . . . . | 153,165 |
| Corona danese . . . . . . . . . . . . . | 83,007 |
| Corona norvegese . . . . . . . . . . . . | 87,642 |
| Corona svedese . . . . . . . . . . . . . | 120,675 |
| Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . | 175,75 |
| Franco belga . . . | 12,547 |
| Franco francese . . | 112,955 |
| Lira sterlina . . . | 1505,85 |
| Marco germanico . . . . . . . . . | 180,285 |
| Scellino austriaco . . . . . . . . . | 24,974 |
| Escudo portoghese . . . . . . . . . . | 21,877 |
| Peseta spagnola . . . . . . . . . . | 8,962 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a sette posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Italo Cosmo si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Italo Cosmo è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a sette posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Andrea Monzini, direttore dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1971

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1971*
*Registro n. 8, foglio n. 271*

**(6985)**

---

**Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Lucio Susmel si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione:

Decreta:

In sostituzione del prof. Lucio Susmel è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Ezio Magini, ordinario di selvicoltura nell'Università di Firenze.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1971

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1971*
*Registro n. 9, foglio n. 248*

**(6984)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Nomina della 2ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Ancona per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La 2ª sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Ancona è composta come segue:

*Membri*:

Varagona dott. ing. Giuseppe, ispettore principale;
Menghini p. i. Mario, segretario tecnico superiore;
Baldoni p. i. Alfredo, capo tecnico;
Roccheggiani Amilcare, capo tecnico.

*Segretario*:

Civitarese Arturo, segretario.

Roma, addì 6 luglio 1971

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

**(7018)**

---

**Nomina della 2ª e 3ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Bologna per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Viste le proprie deliberazioni n. 126 e n. 61/P.2.1.1. rispettivamente in data 16 giugno 1970 e 5 giugno 1971 relative alla nomina della commissione e di una sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Bologna;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici presso la sede compartimentale di Bologna:

2ª SOTTOCOMMISSIONE

*Membri*:

La Rosa ing. Bruno, ispettore principale;
Ami Antenore, capo tecnico;
Reggiani Dante, capo tecnico;
Vivoli Antonio, capo tecnico.

*Segretario*:

Zorzin geom. Primo, segretario superiore di 1ª classe.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

*Membri:*

Tosi dott. Silvano, ispettore principale;
Cipollani Amedeo, capo tecnico;
Stignani Luciano, capo tecnico;
Zanotti p. i. Silvano, capo tecnico.

*Segretario:*

Castagnoli Gino, segretario.

Roma, addì 8 luglio 1971

*Il direttore generale:* FIENGA

(7017)

---

**Nomina della sottocommissione esaminatrice del compartimento di Cagliari per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Cagliari è composta come segue:

*Membri:*

Clivio p. i. Gustavo, ispettore principale;
Rossi Renato, capo tecnico superiore;
Dalmonte Ubaldo, capo tecnico;
Volo Vincenzo, segretario tecnico.

*Segretario:*

Palmas Umberto, segretario.

Roma, addì 24 giugno 1971

p. *Il direttore generale:* SANTONI-RUGIU

(7016)

---

**Nomina della 2ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice:

Delibera:

La 2ª sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Roma è composta come segue:

*Membri:*

Cesetti dott. ing. Giorgio, ispettore principale;
Pierotti p. i. Aldo, capo tecnico superiore;
Falasco p. i. Antonio, capo tecnico;
Ruggeri p. i. Luigi, capo tecnico.

*Segretario:*

Galli Domenico, segretario.

Roma, addì 24 giugno 1971

p. *Il direttore generale:* SANTONI-RUGIU

(7015)

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sicilia.**

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sicilia si svolgeranno in Palermo presso la facoltà di ingegneria ubicata nel viale delle Scienze nei giorni 6, 7, 8 settembre 1971 per quanto riguarda le prove obbligatorie e nel giorno 9 settembre 1971 per quanto riguarda le prove facoltative di lingua inglese e tedesca

Dette prove avranno inizio alle ore 8.

(7019)

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

**Errata-corrige**

Nel provvedimento « Esito del concorso internazionale di idee per un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia ed il continente attraverso lo stretto di Messina », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1971, n. 169, in luogo di:

« elaborato del gruppo rappresentato dal dott. arch. Eugenio Montuori;

opera di attraversamento dell'ing. Lionel Pavlo di New York; », leggasi:

« elaborato del gruppo rappresentato dal dott. arch. Eugenio Montuori:

opera di attraversamento dell'ing. Lionel Pavlo di New York; ».

(7337)

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di aprile 1971, pubblicato il 12 luglio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1971, registro n. 4 Sanità, foglio n. 137, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(7023)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titoli di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di aprile 1971, pubblicato il 12 luglio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1971, registro n. 5 Sanità, foglio n. 117, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

**(7024)**

---

## CORTE DEI CONTI

**Modifiche al bando e rinvio delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario**

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1080;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 5 dicembre 1970, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1971, di fissazione del diario e della sede delle prove scritte del concorso medesimo, del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 10 aprile 1971;

Visti i propri decreti in data 13 marzo e 24 aprile 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971, di nomina della commissione esaminatrice e di sostituzione di un membro;

Considerata la necessità di rinviare le prove scritte di esame, già fissate per i giorni 15, 16 17 e 18 settembre 1971, per sopravvenuti impedimenti che non consentono ad alcuni membri della commissione esaminatrice di presenziare alle prove stesse;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di refendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 21 ottobre 1970, avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10, 11, 12 e 13 gennaio 1972, con inizio alle ore 8, anzichè nei giorni 15, 16, 17 e 18 settembre 1971.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 12 del bando di concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario, di cui al decreto presidenziale 21 ottobre 1970, è sostituito dai seguenti:

*Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nel precedente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.*

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio » — il tutto in edizione senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 3 gennaio 1972, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1971

*Il presidente*: GRECO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *luglio* 1971
*Registro n.* 5 *presidenza, foglio n.* 187

**(6986)**

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5684/2 in data 25 settembre 1970, con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata di Nozzano e Ponte S. Pietro;

Visto il decreto n. 1099/2, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria compilata dalla detta commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il verbale redatto dalla commissione giudicatrice;

Approva

la seguente graduatoria:

1. Del Frate Nella . . . . . . . punti 18,87
2. Pardella Pierina . . . . . . . » 10,70

Il presente atto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Lucca, addì 24 giugno 1971

*Il medico provinciale*: CIANCIULLO

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5684/2 in data 25 settembre 1970 con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata di Nozzano e Ponte S Pietro;

Visto il decreto n. 1099/2, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria compilata dalla detta commissione;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;
Visto l'atto n. 3327 del 24 giugno 1971 col quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria del concorso;

Decreta:

La signora Del Frate Nella è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unificata di Nozzano e Ponte S. Pietro.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Lucca, addì 24 giugno 1971

*Il medico provinciale*: CIANCIULLO

**(7270)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1971, n. **21.**

**Sovvenzioni per lo studio contro le fonti di inquinamento ambientale e istituzione del Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 25 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a svolgere e promuovere studi, indagini, rilievi — avvalendosi anche dell'opera di enti locali, di enti pubblici, di istituti specializzati e di esperti — allo scopo di individuare le fonti di inquinamento ambientale nella regione e di indicare i relativi mezzi di prevenzione e gli interventi tecnici considerati più opportuni per i conseguenti trattamenti depurativi.

Art. 2.

I programmi per gli studi, le indagini ed i rilievi saranno approvati dalla giunta regionale su proposta di un comitato, presieduto dall'Assessore all'igiene ed alla sanità, del quale faranno parte:

*a*) un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

*b*) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

*c*) un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo;

*d*) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

*e*) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'urbanistica;

*f*) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali;

*g*) un funzionario della direzione regionale della programmazione, studi e statistica;

*h*) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

*i*) un rappresentante delle amministrazioni provinciali interessate;

*l*) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

*m*) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali della regione.

Art. 3.

E' istituito un comitato di orientamento sui problemi della ecologia composto da dieci consiglieri regionali e tre esperti, nominato dal Presidente del consiglio regionale, che avrà il compito:

*a*) di disporre indagini, anche dirette, al fine di indicare obiettivi in materia di politica dell'ambiente naturale;

*b*) indicare alla giunta i perimetri che si prestano particolarmente alla creazione di parchi regionali o di riserve animali e vegetali ed i luoghi di interesse scientifico, storico, educativo ed estetico;

*c*) suggerire tutte quelle misure che siano atte a ridurre l'inquinamento ed a conservare e difendere la natura;

*d*) esaminare le conclusioni tecnico-scientifiche e le iniziative legislative e amministrative che vengono prese sul piano regionale, nazionale ed internazionale per fronteggiare gli elementi di turbamento dell'equilibrio tra uomo e ambiente naturale;

*e*) esaminare le procedure idonee a permettere al consiglio regionale di concorrere — in modo non sporadico ed accidentale, ma con organica continuità — alla determinazione della politica da seguire, dei provvedimenti legislativi da approvare e delle iniziative da promuovere per fronteggiare con successo i pericoli insiti nel deterioramento dell'ambiente e nel turbamento dell'equilibrio tra forze naturali.

Il comitato elegge fra i consiglieri regionali membri il presidente ed il vicepresidente.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del consiglio regionale designato dal presidente del consiglio stesso.

Art. 4.

Gli incarichi per le finalità previste all'articolo 1 saranno disposti con decreto dell'Assessore all'igiene ed alla sanità che dovrà indicare l'oggetto degli studi e delle indagini, i termini di consegna degli elaborati nonchè le modalità di liquidazione dei relativi compensi.

Art. 5.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al titolo I, sezione IV, rubrica 6, cat. IV — il capitolo 282 con la denominazione « Sovvenzioni per lo studio contro l'inquinamento delle acque e dell'atmosfera » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (Rubrica n. 6 dell'elenco 4, allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1971 fa carico al precitato capitolo 282 e quello relativo agli esercizi finanziari 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 16 giugno 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1971, n. **22.**

**Riconoscimento dell'insediamento abitativo di Erto e Casso, formatosi nel territorio del comune di Maniago e scissione del comune di Erto e Casso.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 25 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data del 18 aprile 1966, il territorio chiamato « Luogo del Giulio » in comune di Maniago si considera distaccato da detto comune ed è riconosciuto come frazione del comune di Erto e Casso, con la denominazione di « Vajont ».

L'estensione territoriale della frazione « Vajont » risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Erto e Casso è scisso in due comuni:

l'uno, con la vecchia denominazione di Erto e Casso e con la circoscrizione territoriale, quale risultava prima dell'ampliamento di cui all'art. 1;

l'altro, con la denominazione di « Vajont » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta e dalla relazione indicate nel secondo comma dello stesso art. 1.

Art. 3.

Con decreto dell'Assessore agli enti locali, previa deliberazione della giunta regionale, si provvederà, in via definitiva, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Erto e Casso e quello di Maniago e fra i nuovi comuni di Erto e Casso e di Vajont, rispettivamente in dipendenza del riconoscimento, di cui all'articolo 1, e della scissione, di cui all'articolo 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 16 giugno 1971

BERZANTI

ALLEGATO « A »

(*Omissis*).

ALLEGATO « B »

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

Il territorio della nuova frazione « Vajont » (del comune di Erto e Casso), che andrà a costituire il comune autonomo di Vajont, è delimitato come segue:

1) a sud, il confine è dato dalla strada statale n. 251 e precisamente dal km. 49+170 (centro ponte torrente Cellina) al km. 51+020 (incrocio con la strada comunale Vidivaro);

2) ad ovest, la linea di confine coincide con la naturale mezzeria del torrente Cellina;

3) ad est, il limite è dato dal ciglio destro della strada comunale Vidivaro e precisamente dal confine nord del mappale 45 del foglio 35 (compreso nel territorio) all'incrocio con la strada statale n. 251;

4) a nord, il confine (che corre sempre entro il foglio di mappa n. 35) è dato dai lati sud dei mappali 151, 152, 162 — ciglio sinistro della strada vicinale Cros — lato a sud dei mappali 77, 78; sale lungo il lato ovest del mappale 79; riprende il lato sud del mappale 23; scende sul lato ovest del mappale 90; continua lungo il lato sud del mappale 24; scende sul ciglio destro della strada vicinale Votartura sino al lato sud del mappale 25; continua a sud dei mappali 26, 27, 28, 29 e 32 sino alla strada denominata Di Mezzo. Da questo punto il confine sale, poi, lungo il ciglio sinistro della medesima strada sino al termine del mappale 44 per scendere lungo tutto il lato est dello stesso mappale. Da qui il limite coincide con il lato nord del mappale 131 sino alla roggia; scende lungo quest'ultima e viene a coincidere con il confine nord del mappale 45 sino alla strada comunale detta di Vidivaro, raggiungendo il punto d'incontro con la delimitazione indicata per il lato est di questo nuovo territorio.

**(6392)**

---

## LEGGE REGIONALE 25 giugno 1971, n. 23.

**Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*8 *luglio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi agli enti ospedalieri, agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, ad altri enti pubblici ed istituzioni specializzate ritenuti idonei, per l'istituzione di adeguati servizi da destinare alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle minorazioni fisiche e psichiche nonchè per l'assistenza ed il recupero sociale dei minorati stessi.

Art. 2.

I sussidi di cui al precedente articolo potranno essere destinati, oltre che alle spese relative alla costruzione di edifici, anche alla spese eventualmente necessarie per l'acquisizione delle aree, per la dotazione degli impianti tecnologici e dei servizi generali, nonchè per l'acquisto delle attrezzature sanitarie e dell'arredamento.

Art. 3.

Il programma degli interventi da attuare in applicazione della presente legge è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale di sanità, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e alla sanità, il quale disporrà con proprio decreto la concessione dei sussidi e le modalità di erogazione.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di un miliardo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 6 — Categoria IV — il capitolo 594 con la denominazione: « Sussidi agli enti ospedalieri, agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, ad altri enti pubblici ed istituzioni specializzate ritenuti idonei, per l'istituzione di adeguati servizi da destinare alla prevenzione, diagnosi e trattamento delle minorazioni fisiche e psichiche, nonchè per l'assistenza ed il recupero sociale dei minorati stessi » e con lo stanziamento di lire un miliardo, cui si provvede mediante prelevamento dell'importo medesimo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 giugno 1971

BERZANTI

---

## LEGGE REGIONALE 1° luglio 1971, n. 24.

**Contributi alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trieste per il funzionamento della commissione per lo sviluppo traffici del porto di Trieste.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*8 *luglio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trieste contributi annui di lire 6 milioni per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973 quale concorso alle spese di funzionamento della commissione per lo sviluppo traffici del porto di Trieste.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore ai trasporti.

E' fatto obbligo alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trieste di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi secondo i fini per i quali sono stati concessi.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al Titolo I — Sezione V — Rubrica n. 2 — Presidenza della giunta regionale — Trasporti — Categoria IV — il capitolo 339 con la denominazione: « Contributo alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trieste, quale concorso alle spese di funzionamento della commissione per lo sviluppo traffici del

porto di Trieste» e con lo stanziamento di lire 6 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 85 del medesimo stato di previsione della spesa.

L'onere di lire 6 milioni indicato nel precedente articolo 1, per l'esercizio finanziario 1971, fa carico al sopracitato capitolo 339 e quello analogo previsto per gli esercizi 1972 e 1973 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° luglio 1971

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1971, n. 25.

**Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 luglio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi in cui sia legislativamente prevista la garanzia regionale a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali, istituzioni ed altri enti che contraggano mutui per la realizzazione di opere pubbliche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire, mediante fideiussione, l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, oltre che per il capitale e gli interessi, anche per le spese accessorie dovute in base agli ordinamenti degli Enti mutuanti.

Art. 2.

La somministrazione dei mutui, assistiti dalla garanzia di cui all'articolo precedente, ha luogo in base all'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori ed all'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, secondo l'articolo 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

L'ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni è implicito nell'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori e nell'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

Legittimato a richiedere le somministrazioni del mutuo è il capo dell'amministrazione mutuataria.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano quando trattasi di garanzia prestata ai sensi della legge regionale 12 luglio 1965, n. 11, e della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44.

Art. 4.

Il disposto della legge regionale 6 agosto 1970, n. 32, si osserva riguardo a tutti i mutui assunti per la realizzazione di opere pubbliche assistite da contributo regionale.

Art. 5.

Il contributo regionale, corrisposto direttamente all'ente mutuante in base alle singole leggi di intervento per la realizzazione di opere pubbliche, si intende concesso anche a garanzia del servizio del mutuo per la parte coperta dal contributo stesso.

Qualora durante il periodo di ammortamento o in sede di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, per qualsiasi circostanza, l'erogazione del contributo venisse a cessare o l'ammontare dello stesso venisse ridotto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia per quella parte di obbligazione che conseguentemente risultasse scoperta, nel caso in cui gli enti mutuatari non fossero in grado di offrire agli enti mutuanti le garanzie da essi richieste relativamente a tale scopertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° luglio 1971

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1971, n. 26.

**Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 luglio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1990.

L'onere di lire 100 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1971, fa carico al capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento di lire 300 milioni viene elevato a lire 400 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 del medesimo stato di previsione della spese (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere delle annualità per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è autorizzata, nell'esercizio 1971, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

L'onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento di lire 300 milioni viene elevato a lire 500 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 446 del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

A valere sugli stanziamenti autorizzati con i precedenti articoli 1 e 2 e su quelli disposti con gli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, potranno essere finanziate, oltre alle domande di contributo che perverranno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche quelle già prodotte ai sensi della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, nei termini dalla stessa fissati o successivamente ai medesimi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° luglio 1971

BERZANTI

**(6944)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.